



COMUNE DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1. Costituzione del fondo per incentivi tecnici e del fondo per l'innovazione.

1. L'Amministrazione destina all'incentivazione delle funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base d'asta di un contratto per l'affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, IVA esclusa, e comprensivi degli oneri non soggetti a ribasso a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del codice dei contratti pubblici recato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito solo: "codice") Detti importi sono indicati nel quadro economico dell'opera o, per i servizi e le forniture, nei documenti di progetto. Nei successivi art. 10 (per i lavori) e 12 (per i servizi e forniture) sono indicate le percentuali da destinare all'incentivazione con un sistema a scaglioni basato sul valore dell'importo posto a base d'asta.
2. L'80% delle risorse finanziarie così individuate confluisce nel "fondo per incentivi tecnici" ed è destinato ad incentivare le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, svolte dal personale del Comune. Dette somme sono calcolate al lordo degli oneri accessori, anche di quelli previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico della Amministrazione.
3. La restante quota del 20%, confluisce nel "fondo per l'innovazione" destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, software specialistico di natura tecnica, di servizi e strumenti per implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte di queste risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 2. Destinatari.

1. Sono destinatari del fondo per incentivi tecnici i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori tecnici e amministrativi dei suddetti soggetti.

Art. 3. Costituzione dei gruppi di lavoro.

1. I gruppi di lavoro che comprendono i dipendenti destinatari degli incentivi vengono individuati con determinazione dei Responsabili dei Settori interessati . La composizione dei gruppi di lavoro può essere modificata in relazione ad esigenze sopravvenute; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato o comandati da altri enti compresi nei gruppi di lavoro.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione, dove possibile, e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto.

5. Eventuali modifiche alla composizione dei gruppi di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti o sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto 30 marzo 2001, n.165.

Art. 4. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

Art. 5. Esclusioni dal fondo.

1. Non incrementano il fondo:

a) gli atti di pianificazione urbanistica generale o attuativa anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di manutenzione - (eccettuati gli interventi connotati da particolare complessità) e quelli in amministrazione diretta;

c) i contratti affidati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti pubblici salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre,

d) i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici a termini dell'art. 17 del codice medesimo;

e) i lavori affidati con procedure di somma urgenza (eccettuati quelli per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016)

f) gli appalti di forniture di beni e servizi dove non è prevista la nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto;

Art. 6. Suddivisione in lotti.

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto funzionale o prestazionale, come definito dal codice.

PARTE II – Incentivi per lavori

Art. 7. Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo.

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori pubblici, ovvero, per le opere di importo inferiore ad euro 100.000,00, l'approvazione del primo livello di progettazione, salvo quanto previsto all'art 5 punto "e".

Art. 8 – Quantificazione delle risorse.

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di lavori sono ricomprese nel 2% dell'importo a base di gara, IVA esclusa, senza tener conto di eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'importo viene aggiornato in caso di approvazione di varianti, autorizzate ai sensi dell'art.106 del codice dei contratti pubblici, che comportino la realizzazione di opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto a quelle originarie a base di gara. Non si tiene conto delle varianti che siano rese necessarie a causa di errori od omissioni nella progettazione.

2. La quantificazione degli importi avviene per scaglioni di valore come segue:

VALORE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA BASE D'ASTA PER CIASCUN SCAGLIONE
A) fino a € 200.000,00	2,00%
B) da € 200.001,00 e fino ad € 1.000.000,00	1,6%
C) da € 1.000.001,00 e fino alla soglia comunitaria	1,4%
D) per l'eccedenza oltre la soglia comunitaria	0,8%

Art. 9. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

Attività incentivata					Totale
Responsabile della programmazione					2,00%
Responsabile del procedimento					33%
Verificatore progettazione					5,00%
Direzione lavori*					30,00%
Collaudatore / Certificatore regolare					

esecuzione**					5%
Collaboratori amministrativi e tecnici****					25%
* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale, da determinarsi in sede di costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3, è indicativamente così ripartita: Direttore dei lavori 15%; Direttore operativo 10%; Ispettore di cantiere 5%. In caso di nomina del CSE come figura distinta a questi è riservato 1/3 dell'incentivo. La quota restante è riproporzionata tra le altre figure che compongono l'Ufficio di direzione lavori.					
** La percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa la percentuale per il collaudatore statico.					
*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure					

2) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione comunale, oppure in quanto prive dell'accertamento dell'effettivo contributo apportato dai singoli dipendenti, costituisce economie di bilancio

3) L'importo da ripartire tra i collaboratori tecnici e amministrativi è stabilito al momento della costituzione del gruppo di lavoro in base ai principi stabiliti al precedente art.4.

4) Nel caso in cui un dipendente abbia eseguito più attività fra quelle elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro

PARTE III – Incentivi per servizi e forniture

Art. 10. Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nell'elenco biennale delle forniture e dei servizi e la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP.

Art. 11. Graduazione del fondo incentivante.

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per l'acquisizione di servizi e forniture sono ricomprese nel 2% dell'importo a base di gara, IVA esclusa, senza tener conto di eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'importo viene aggiornato in caso di approvazione di varianti autorizzate ai sensi dell'art.106 del codice dei contratti pubblici.

2. La quantificazione degli importi avviene per scaglioni di valore come segue:

VALORE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA BASE D'ASTA PER CIASCUN SCAGLIONE
A) fino a € 150.000,00	2,0%
B) da € 150.001,00 e fino alla soglia comunitaria	1,8%
C) per l'eccedenza oltre la soglia comunitaria e fino ad € 1.000.000,00	1,5%
D) per l'eccedenza oltre 1.000.000,00	1,0%

Art. 12. Modalità di definizione del fondo incentivante.

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 13. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività incentivata	Totale
Responsabile della programmazione	3,00%
Responsabile del procedimento	33%
Direzione dell'esecuzione	29,00%
Verificatore della conformità / Certificatore regolare esecuzione	

	6%
Collaboratori amministrativi e tecnici**	29%

2. L'importo da ripartire tra i collaboratori tecnici e amministrativi è stabilito al momento della costituzione del gruppo di lavoro in base ai principi stabiliti al precedente art.4.

3) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione comunale, oppure in quanto prive dell'accertamento dell'effettivo contributo apportato dai singoli dipendenti, costituisce economie di bilancio

4) Nel caso in cui un dipendente abbia eseguito più attività fra quelle elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro

PARTE IV – Norme comuni agli incentivi per lavori, servizi e forniture.

Art. 14. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del codice, è ridotto l'incentivo al dipendente del gruppo di lavoro individuato per lo specifico contratto qualora il ritardo sia risultato imputabile al medesimo e sulla base della tabella che segue

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%

	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
--	--	-----

3) Le riduzioni riferite sia ai tempi che ai costi di esecuzione si cumulano fino al massimo del 75%.

Art. 15 Principi in materia di valutazione.

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate dalle tabelle. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.

Art. 16. Funzioni articolate e singole.

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione ai fini della valutazione di cui al precedente articolo.

Art. 17. Sostituzione di un dipendente assegnato al gruppo di lavoro.

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente assegnato al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta e viene inserito nel gruppo di lavoro di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 18. Liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile individuato ai sensi del precedente art. 3, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione del rendiconto dell'attività svolta. I compensi che spettano al Responsabile dipartimento sono controfirmati dal Segretario comunale.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene dopo il completamento di ciascuna delle seguenti attività: Aggiudicazione dei lavori ; collaudo

Art. 19. Liquidazione – limiti.

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte venendo a costituire economie di bilancio per l'Amministrazione.

Art. 20. Correlazione tra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa ed i compensi relativi alla produttività.

1. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti, ed in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera j), del CCNL 04/08/2022 si stabilisce un sistema di perequazione tra i compensi riconosciuti ai sensi del presente regolamento e le somme erogate a titolo di retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa e per la produttività nei confronti degli altri dipendenti.

2. Il bilanciamento fra produttività, retribuzione di risultato e incentivi di cui al presente regolamento avverrà applicando il criterio della competenza. La perequazione comporta la decurtazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato e alla produttività di una percentuale stabilita per scaglioni come riportato nella tabella che segue:

Importo annuale degli incentivi tecnici – per competenza	Decurtazione della produttività o della retribuzione di risultato
fino a € 3.000,00	nessuna decurtazione
da € 3.001,00 a € 6.000,00	in misura pari al 15,00% della quota di incentivo superiore ad € 3.000,00
oltre € 6.000,00	in misura pari al 20,00% della quota di incentivo superiore ad € 6.000,00 (la riduzione si cumula a quella dello scaglione precedente)

3. Le somme decurtate rientrano nella disponibilità del Fondo delle risorse decentrate

I. PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. Ambito di applicazione del presente regolamento

1. Per le attività svolte a decorrere dal 1.1.2018 e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel regolamento medesimo, ove il relativo finanziamento sia previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del progetto o programma di acquisizioni .
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento sono individuati i gruppi di lavoro relativi ai contratti di appalto o concessione incentivabili ai sensi del precedente comma 1.

Art. 25 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tal caso, in attesa dell'adeguamento delle presenti disposizioni, si applica la normativa sopravvenuta